



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura Cuneo

Prot. Uscita del 12/06/2025

Numero: **0037473**

Classifica: Prefettura -Area III.Oss Sic Strad - 1-11

Prot. n.

Area III

Cuneo, data del protocollo



Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	<u>Cuneo</u>
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia	<u>Loro sedi</u>
Al Sig. Commissario Prefettizio dei Comuni di	<u>Magliano Alpi</u>
Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N.A.S. S.p.a.	<u>Torino</u>
Alla Direzione dell'Autostrada A6 - TO-SV	<u>Torino</u>
Alla Direzione dell'Autostrada A33 - AT-CN	<u>Torino</u>
e, p.c. Al Sig. Questore	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Comandante Prov.le Carabinieri di	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Comandante Prov.le Guardia di Finanza	<u>Cuneo</u>
Al Sig. Comandante Sezione Polizia Stradale di	<u>Cuneo</u>

Oggetto: Decreto interministeriale dell'11 aprile 2024 relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art 142 del Codice della Strada.

Decreto Prefettizio n. 37226/25 Area III in data 11.06.2025.

Si trasmette, per opportuna notizia e quanto di competenza, l'allegato decreto prefettizio con il quale sono stati individuati i tratti di strada di questa provincia sui quali è possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art 142 del C.d.S. emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, datato 11 aprile 2024.

Il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti.

IL PREFETTO
(Savastano)

MR/ig



Il Prefetto della Provincia di Cuneo
Prefettura Cuneo
Prot. Uscita del 11/06/2025
Numero: **0037226**
Classifica: Prefettura -Area III.Oss Sic Strad - 1-11

Prot. n.



VISTI il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (c.d. Codice della Strada) nonché il decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS);

VISTO il decreto-legge 20.06.2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 01.08.2002 n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” ed in particolare l’articolo 4 che prevede che, al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada “*possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, secondo periodo, della Legge 29 luglio 2010 n. 120 relativo alla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art 142 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13.06.2017, n. 282, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 177 del 31.07.2017, recante “*Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale*”;

VISTO l’art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali) del Decreto-Legge 16.07.2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” che ha sostituito le parole: “*sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi del comma 2*” con la seguente dicitura: “*sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2*”;

VISTO il decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. del 28.05.2024, n. 123, recante “*Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto-legge 285 del 1992*” con cui sono state definite, tra l’altro, le nuove modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove installare i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art 142 del citato decreto-legge 285/1992 e ss.mm.ii, nonché le modalità di uso degli stessi;



Il Prefetto della Provincia di Cuneo

RICHIAMATO il decreto prefettizio n. 27/05/11 in data 29.02.2012 e le successive integrazioni (decreti n. 27/05/11 in data 08.11.2012, n. 7154/14 in data 11.02.2014, n. 14744/14 in data 26.03.2014, n. 58411/14 in data 26.11.2014, n. 28785/15 in data 04.06.2015, n. 62892/15 in data 26.11.2015, n. 71007/17 in data 01.12.2017, n. 28875/20 del 28.05.2020, n. 25184/22 del 03.06.2022) con cui sono state individuate, in ambito provinciale, le strade o tratti di esse ove possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del CdS su cui, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo in condizioni di sicurezza senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, in virtù di quanto disposto dal decreto legge 20.06.2022 n. 121 convertito in legge, con modificazioni, 01.08.2002 n. 168 e dall'art 2, comma 2 lett. C) e D) del D.Lgs n. 285/1992;

CONSIDERATO che il citato decreto interministeriale in data 11.04.2024, ha introdotto, tra l'altro, novità di rilievo in merito alle modalità di utilizzo e collocazione delle postazioni di controllo, ove installare i dispositivi ed i sistemi di misurazione delle violazioni di rilevamento dei limiti di velocità, di cui al già richiamato art 142 del CdS;

RICHIAMATA la circolare prefettizia n. 54536 Area III in data 08.10.2024 con cui si è proceduto alla rilevazione delle postazioni di controllo fisse per il rilevamento delle violazioni con l'invio a tutti i Comuni della provincia ed agli Enti proprietari delle strade di apposita scheda di monitoraggio;

RILEVATO in particolare, che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 4, comma 1, lett. B) e comma 2 del citato Decreto interministeriale, al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali *"le postazioni fisse o mobili... possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto, ai sensi del decreto legge n. 121 del 2002"*, il quale deve altresì, nell'ambito della pianificazione operativa relativa all'utilizzazione delle postazioni, *"considerare ogni elemento utile"* per assicurare che *"il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace"*, evitando al contempo duplicazioni e sovrapposizioni dei rilevamenti;

VISTE le risultanze acquisite con le note del Comando Sezione Polizia Stradale di Cuneo, rispettivamente in data 16.04.2025 e 16.05.2025 a seguito di appositi sopralluoghi effettuati sui tratti di strada inclusi nei precedenti sopracitati decreti prefettizi al fine di procedere all'aggiornamento degli stessi verificando la sussistenza dei requisiti attualmente previsti dal decreto interministeriale in data 11.04.2024;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tenutesi presso questa Prefettura, in sede di Osservatorio sulla sicurezza stradale, in data 16.04.2025 ed in data 23.05.2025 cui hanno preso parte i rappresentanti degli Enti proprietari delle strade, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali e degli Enti interessati;



Il Prefetto della Provincia di Cuneo

RITENUTO pertanto di dover procedere all'aggiornamento dei decreti prefettizi in premessa indicati per l'individuazione, alla luce della nuova istruttoria, delle strade o tratti di esse nei quali non è possibile il fermo di un veicolo secondo i parametri e per le finalità della vigente normativa, non includendo, quindi, i tratti delle strade già precedentemente individuati ed attualmente non più rispondenti ai parametri richiesti;

DECRETA

L'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del CdS senza l'obbligo di contestazione immediata, sono consentiti nei 17 tratti di strada di cui all'unito elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (all. 1);

Sulle arterie stradali o tratti di esse, individuate con il presente decreto, la collocazione delle postazioni di controllo di cui all'art 2 (Definizioni) comma 1 lett h) del DM 11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.05.2024 Serie Generale n. 12, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato A) comma 1 art. 3 del medesimo decreto.

Dell'utilizzazione o installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo del traffico di cui al presente decreto deve essere data adeguata informazione agli utenti della strada, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti n. 10 decreti.

Gli Organi di Polizia Stradale, gli Enti proprietari delle strade ed i Comuni, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione.

Cuneo, data del protocollo

IL PREFETTO
(Savastano)

MR/Ig



Prefettura Cuneo

Prot. Uscita del 11/06/2025

Numero: 0037226

Classifica: Prefettura -Area III.Oss Sic Strad - 1-11



0 040014456721

*Il Prefetto della Provincia di Cuneo***ALLEGATO A**

- | | | | |
|-----|----------------|---|---|
| 1) | SS. 20 | “del Colle di Tenda” | dal km 64+000 al km 65+500 |
| 2) | SS. 20 | “del Colle di Tenda” | dal km 108+700 al km 110+401
confine di stato |
| 3) | SS. 28 | “del Colle di Nava” | dal km 19+000 al km 26+000 |
| 4) | SS. 231 | “di Santa Vittoria” | dal km 40+400 al km 42+090 |
| 5) | SS. 662 | “di Savigliano” | dal km 21+000 al km 27+300 |
| 6) | SP. 7 | tronco 42 | dal km 0+400 al km 3+100 |
| 7) | SP. 8 | “di Valle Varaita” – tronco 3 | dal km 8+800 al km 11+000
(Venasca-Brossasco) |
| 8) | SP. 26 | “di Valle Po” Tr. 3 –
Sanfront Paesana | dal km 16+000 al km 18+500 |
| 9) | SP. 43 | tronco 3 | dal km 0+630 al km 5+300
(Magliano Alpi - Sant’ Albano
Stura) |
| 10) | SP. 48 | tronco 2 | dal km 2+500 al km 4+000 |
| 11) | SP. 174 | Caraglio | dal km 6+400 al km 10+000 |
| 12) | SP. 179 | tronco 2 | dal km 11+000 al km 13+700 |
| 13) | SP. 422 | “di Valle Macra” tronco 2 | dal km 33+000 al Km 35+000 |
| 14) | SP. 429 | tronco 1 “Alba-Manera” | dal km 66+300 al km 72+400 |
| 15) | SP. 564 | “del Monregalese” | dal km 14+500 al km 17+000 |
| 16) | SP. 661 | “delle Langhe” | dal km 23+150 al km 24+900
in modalità unidirezionale |
| 17) | SP. 929 | tronco 1b | dal km 45+230 al km 48+750 |